



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Premesso che per la giornata del 15 agosto 2026, promossa da aderenti al Movimento NO TAV, avrà luogo l'iniziativa denominata "FERRAGOSTO AI MULINI - GRIGLIATA ANTISPECISTA", con la quale viene dato appuntamento alle ore 10:30 di Ferragosto presso il Campo Sportivo di Giaglione, da dove gli attivisti, attraverso il sentiero "Gallo Romano", raggiungeranno l'area dei Mulini della Clarea;

Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità - TAV;

Atteso che la Questura di Torino, con nota n. 0186794 del 12 agosto 2026, ha rappresentato possibili criticità sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rammentando che, sebbene al momento non siano state segnalate iniziative organizzate, negli ultimi anni, in occasione del Ferragosto, il movimento NO TAV ha sempre dato vita all'evento denominato "Notte dei Fuochi", il quale riveste ormai i caratteri della ritualità nell'ambito del locale antagonismo e del movimento contrario alla realizzazione della linea ad Alta Velocità Torino - Lione. Nel corso delle precedenti edizioni, con il pretesto dell'accensione dei tradizionali falò di Ferragosto, detto evento è stato caratterizzato da incendi appiccati nelle immediate adiacenze delle recinzioni perimetrali dei cantieri di Chiomonte e San Didero e, in alcuni casi, da attacchi contro i medesimi cantieri con lancio di pietre ed artifici esplodenti all'indirizzo dei contingenti della Forza Pubblica. Alla luce di tale premessa, non si può escludere che la "Grigliata Antispecista" possa essere collegata ad altre iniziative non ancora pubblicizzate sia nei pressi del Cantiere TAV di Chiomonte, sia nelle adiacenze dei Cantieri TAV di San Didero e di frazione Traduerivi di Susa e che, nella circostanza, l'evento in programma possa dare adito a momenti di contestazione, anche a carattere violento, con tentativi di danneggiamento delle aree perimetrali delle recinzioni, lancio di oggetti all'indirizzo delle forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico e illeciti tentativi di intrusione all'interno del sito di interesse strategico nazionale di Chiomonte, nonché dei cantieri di San Didero e Traduerivi;

Tenuto conto in particolare di quanto accaduto da ultimo nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traduerivi" e "San Didero". Oltre 2000 manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Gallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, distribuendosi lungo tutto il perimetro esterno ed effettuando attacchi violenti e simultanei, su più fronti, mediante il lancio di pietre, materiale pirotecnico ed esplodente. Con l'utilizzo di flessibili, arpioni e cavi di acciaio sono riusciti ad aprire un varco nella recinzione e forzare il cancello in prossimità del torrente Clarea, che ha consentito loro di entrare all'interno del cantiere. Durante l'ingresso e nelle fasi successive i manifestanti hanno lanciato numerose bottiglie incendiarie, bombe carta e materiale pirotecnico in direzione dei contingenti della Forza Pubblica, causando



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Preso atto che le attività di controllo svolte dalle Forze di Polizia nei confronti dei partecipanti al citato Festival, anche presso il citato campeggio, hanno consentito di sequestrare numerosi indumenti atti al travisamento, oggetti contundenti, artifici pirotecnici e altro materiale del tipo utilizzato nel corso dei violenti disordini e danneggiamenti perpetrati ai danni dei cantieri Tav della Val Susa e del personale di Polizia posto a presidio degli stessi;

Considerato, inoltre, che, la Questura ha rappresentato che, durante lo svolgimento dei servizi dedicati ai controlli preventivi predisposti in occasione del Festival dell'Alta Felicità, in diverse occasioni i manifestanti sono stati trovati in possesso di apparati radiotrasmittenti e che tali dispositivi possano essere stati successivamente utilizzati per mantenere i contatti tra i manifestanti ed agevolare le comunicazioni con i soggetti incaricati di svolgere funzioni di osservazione, consentendo una più efficace organizzazione delle azioni di attacco ai cantieri e degli spostamenti dei partecipanti in relazione al posizionamento delle Forze di Polizia;

Atteso che gli appuntamenti descritti potrebbero essere utilizzati, come avvenuto in precedenti analoghe circostanze, per la realizzazione di estemporanee attività illecite a ridosso delle recinzioni del cantiere, con "battiture" sulle reti metalliche e azioni provocatorie nei confronti del personale delle Forze di Polizia impegnato nella vigilanza del cantiere TELT di Traduerivi e dei Siti di Interesse Strategico Nazionale di Chiomonte e San Didero con azioni aggressive, anche rappresentate dal lancio di artifici pirotecnici e/o getto pericoloso di cose;

Tenuto conto che la Questura ha rappresentato che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma estemporanea, hanno creato una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare misure specifiche cautelative in chiave di prevenzione volte ad impedire che siano portati oggetti utili al travisamento, oggetti atti ad offendere, fumogeni, materiale esplodente di qualsiasi natura nonché qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente;

Viste le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica delo 12 agosto 2026;

Visti:

-l'art. 5 della legge 152/75, che vieta *"l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (...)"*

-l'art.85 del TULPS, che vieta di *"comparire mascherato in luogo pubblico"*;



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

-l'art.57 del TULPS, che prescrive che *"non possono (...) lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, (...) o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa."*

VISTO il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54;

VISTO l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 e sino a cessate esigenze della medesima giornata, è vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all'occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna, e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura nonché qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente (in tale ultimo, caso solo qualora detenuti sui sentieri e nelle aree prative e silvestri adducanti ai cantieri TAV sopra menzionati), nei territori dei Comuni di Bruzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero, Susa.

Si richiamano altresì le norme e i divieti previsti dagli artt.4 e 4bis della legge 110/75 come integrati e modificati da ultimo con il D.L.n.23 del 24 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2026, n. 54.

Il Questore di Torino è incaricato della esecuzione e della notifica della presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 13 agosto 2026

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(Tripodi)

1/BF

